

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2159 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 2020****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce inoltre una tariffa integrata dell'Unione europea («TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (3) Per consentire all'Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all'importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza «Allegati tariffari», allegato 10 «Codici statistici TARIC».
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 <sup>(2)</sup> della Commissione ha introdotto nuove sottovoci TARIC per le maschere facciali di protezione a integrazione dell'allegato I, parte terza, allegato 10, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Al fine di garantire che tali nuovi codici siano reintrodotti nella nomenclatura combinata applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021, è necessario modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dato che quest'ultimo deve essere modificato con effetto dal 1° gennaio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (5) La pandemia di COVID-19 è in corso nell'Unione e gli Stati membri stanno lottando per arrestarne la propagazione. La domanda e l'utilizzo di determinati prodotti medici negli Stati membri, in particolare le maschere facciali di protezione, i reattivi per diagnostica e i kit diagnostici, sono pertanto elevati e continuano a crescere e rimarranno presumibilmente elevati anche in futuro. Le importazioni di tali merci comportano sfide supplementare per le autorità doganali.
- (6) Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell'Unione, è opportuno creare sottovoci TARIC supplementari che consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, limitando così le conseguenze di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19.
- (7) Data l'importanza dei vaccini SARS-CoV-2, sarebbe appropriato creare un codice NC al fine di monitorare anche l'esportazione di tali prodotti.
- (8) È opportuno creare sottovoci TARIC supplementari per garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione, dei reattivi per diagnostica e dei kit diagnostici.

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione, del 29 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319 del 2.10.2020, pag. 2).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

